



24.6.2010

## COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1823/2009, presentata da Eveline Mörth-Ezeuduji, cittadina austriaca, sul rilascio di un permesso di soggiorno al marito

### 1. Sintesi della petizione

La firmataria è una cittadina austriaca sposata dal 2005 con un cittadino nigeriano. I coniugi hanno risieduto in Germania per un certo periodo di tempo durante il quale il marito della firmataria era in possesso di un permesso di soggiorno tedesco. Tuttavia, quando la firmataria ha fatto ritorno in Austria con la sua famiglia, le autorità austriache si sono rifiutate di rilasciare un permesso di soggiorno al marito. La firmataria si domanda come sia possibile che il permesso di soggiorno sia stato rilasciato al marito senza problemi in uno Stato membro e sia stato invece negato in un altro Stato membro, peraltro paese di nascita della firmataria stessa. Ella chiede pertanto l'intervento del Parlamento europeo.

### 2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 marzo 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

### 3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 giugno 2010.

"La firmataria, una cittadina austriaca residente in Austria, lamenta che al marito nigeriano sia stata rilasciata una carta di soggiorno per il loro breve periodo di permanenza in Germania, ma che gli sia stato negato un permesso di soggiorno una volta tornati in Austria.

L'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle

disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Le rispettive limitazioni e condizioni sono da ritrovarsi nella direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri<sup>1</sup>.

Come sancito dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE, la direttiva in questione si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo. I cittadini dell'UE che risiedono nello Stato membro di cui hanno la cittadinanza di norma non beneficiano dei diritti riconosciuti dal diritto dell'UE sulla libera circolazione delle persone e i loro familiari di paesi terzi sono coperti dalle norme nazionali sull'immigrazione. Tuttavia, i cittadini dell'UE che tornano nello Stato membro di origine dopo aver soggiornato in un altro Stato membro<sup>2</sup> e, in certe circostanze, anche quei cittadini dell'UE che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione in un altro Stato membro senza avervi soggiornato<sup>3</sup> (per esempio per prestarvi servizi) beneficiano a loro volta delle norme sulla libera circolazione delle persone.

Nei suoi orientamenti del 2 luglio 2009 per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE<sup>4</sup>, la Commissione ha sottolineato l'importanza di valutare se l'esercizio dei diritti comunitari nello Stato membro dal quale il cittadino UE e i suoi familiari fanno ritorno era reale ed effettivo. In tal caso il cittadino UE e i suoi familiari sono tutelati dalla legislazione dell'Unione sulla libera circolazione delle persone. La valutazione va effettuata caso per caso. Le autorità nazionali possono tenere conto in particolare dei seguenti criteri indicativi: le circostanze in cui il cittadino UE si è trasferito nello Stato membro ospitante; il grado di concretezza e realtà del soggiorno (per esempio, soggiorno previsto ed effettivo nello Stato membro ospitante, sforzi compiuti per stabilirsi nello Stato membro ospitante, compreso l'espletamento delle formalità per l'iscrizione nei registri nazionali) e le circostanze in cui il cittadino UE è tornato nello Stato membro d'origine.

Dalle informazioni fornite non è possibile rilevare una violazione del diritto dell'Unione da parte delle autorità austriache."

---

<sup>1</sup> È possibile scaricare la direttiva all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:229:0035:0048:IT:PDF>.

<sup>2</sup> Cause C-370/90 *Singh* e C-291/05 *Eind*.

<sup>3</sup> Causa C-60/00 *Carpenter*.

<sup>4</sup> COM(2009)0313 def.